

“PARTICOLARI ED ECCEZIONALI FORME DI PRODUZIONE GIURIDICA”. GIUSEPPE CODACCI-PISANELLI (1913-1988) E L’INTRODUZIONE DEL DECRETO-LEGGE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“PARTICULAR AND EXCEPTIONAL FORMS OF LEGAL PRODUCTION”.
GIUSEPPE CODACCI-PISANELLI (1913-1988) AND THE INTRODUCTION
OF THE DECREE-LAW IN THE ITALIAN CONSTITUTION

Raffaele Marzo

Università degli Studi “Niccolò Cusano”

Abstract English: The essay analyzes the position of Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988), academic and constituent, on the issue of the introduction of the decree-law into the Constitution. The study offered focuses solely on the scientific story of Codacci-Pisanelli with respect to the theorization of necessity as a condition legitimizing the Government’s recourse to provisional measures with «the effect of ordinary law», then transfused into the assembly debate. The theory – attributable, in some ways, to the original and most significant expressions of the Italian school of public law founded by V.E. Orlando – does not suggest that necessity «can be interpreted as a source of law in itself»; however, it reveals one of those cases «in which particular and exceptional forms of juridical production must be admitted». Responding to the need to revive Codacci-Pisanelli’s juridical thought, the paper, at the end, relates the constitutional construction that was then determined in the Republican Constitution with the completed elaboration that brought to completion the drafting of art. 77 and the complex range of the phenomenon, both in the light of the requirements of the legislative procedure and of the relations between political-constitutional subjects.

Keywords: Constituent Assembly; Constitution; Sources of law; Decree-Law; Necessity; Forms of legal production.

Abstract Italiano: Il saggio analizza la posizione di Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988), accademico e costituente, sul tema dell’introduzione del decreto-legge nella Costituzione. Disdegnando l’approccio meramente biografico – già noto e divulgato –, l’approfondimento offerto investe unicamente la vicenda scientifica di Codacci-Pisanelli rispetto alla teorizzazione della necessità quale condizione legittimante il ricorso del Governo ai provvedimenti provvisori con «efficacia di legge ordinaria», poi trasfusa nel dibattito assembleare. L’accennata teorizzazione – ascrivibile, per certi versi, alle originarie e più significative espressioni della scuola italiana di diritto pubblico fondata da

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/2 (2024), n. 7, pagg. 275-305
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/27621. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

V.E. Orlando – non fa ritenere che la necessità «possa essere interpretata come fonte del diritto in se stessa»; tuttavia, essa manifesta uno di quei casi «in cui debbono ammettersi particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica». Rispondendo all'esigenza di vivificare il pensiero giuridico di Codacci-Pisanelli, lo scritto, sul finire, relaziona la costruzione costituzionale che si è poi determinata nella Costituzione repubblicana con l'ultimata elaborazione che ha portato a compimento la stesura dell'art. 77 e la complessa gamma del fenomeno, tanto alla luce delle esigenze del procedimento legislativo, quanto delle relazioni fra soggetti politico-costituzionali.

Parole chiave: Assemblea Costituente; Costituzione; Fonti del diritto; Decreto-legge; Necessità; Forme di produzione giuridica.

Sommario: 1. Brevi cenni sull'itinerario esistenziale e culturale di Giuseppe Codacci-Pisanelli. Struttura e propositi dell'indagine. – 2. La frequenza del “Nazareno”, l'adesione alla Congregazione eucaristica e l'influsso dei principi ispiratori della filosofia tommasiana. – 3. Dalle ordinanze d'urgenza alla necessità come fonte: una ideale linea dottrinale che lega Alfredo Codacci-Pisanelli, Santi Romano e Giuseppe Codacci-Pisanelli? – 4. L'assestarsi della Scuola italiana di diritto pubblico: l'iniziazione di V.E. Orlando e la successiva influenza metodologica di Santi Romano. – 4.1. (*segue*) Giuseppe Codacci-Pisanelli e la partecipazione alle «virtù unificatrice della scuola giuspubblicistica italiana». – 5. La proposta formulata da G. Codacci-Pisanelli in seno all'Assemblea Costituente: funzione e regolamentazione del decreto-legge. – 5.1. (*segue*) La «necessità» nel pensiero di G. Codacci-Pisanelli: condizione e presupposto in cui debbono ammettersi «particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica». – 6. Ciò che resta e... ciò che più non è (quasi una conclusione).

«[...] penso che la necessità sia uno di quei casi
in cui debbono ammettersi

particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica».

(G. Codacci-Pisanelli, intervento in Assemblea Costituente, 17 ottobre 1947)

1. Brevi cenni sull'itinerario esistenziale e culturale di Giuseppe Codacci-Pisanelli. Struttura e propositi dell'indagine.

La parabola esistenziale di Giuseppe Codacci-Pisanelli si compone di un alto grado di coerenza, mai travagliato, che evidenzia la tempra morale dalla forte fede religiosa¹ di un uomo refrattario ai luoghi comuni, ma disponibile ai cambiamenti imposti dalla storia. In essa, infatti, assurgono in congiunzione due esperienze: la calma vastità dell'anima che non è, però, vuota quiete e non si nutre di banalità o immediatezza, come pure il segno della vitalità che freme e reagisce alle ataviche indolenze della temporalità con la sensatezza di proposte ragionate ovvero sorrette, non di rado, da solidi pilastri dottrinari e magisteriali.

Il percorso appena incominciato rende necessario un preliminare tentativo di collocazione del contesto entro il quale Codacci-Pisanelli ha sviluppato la sua

¹ Morciano, 2017, pp. 19-32.

attività, in special modo quella di giovane Costituente (poi di uomo di Governo²) e quella di attento studioso del diritto pubblico ed anche «Maestro»³ nel senso pieno della definizione di *vir bonus docendi peritus*: professore nelle Università di Macerata (nel 1940), Roma (nel 1946-47), Bari (nel 1953); successivamente, fonda⁴ l’Università di Lecce della quale è primo Rettore⁵ (1955), docente di Istituzioni di Diritto pubblico e di Legislazione scolastica, qui collocato fuori ruolo come professore ordinario (1983).

Insigne giurista, avvocato⁶, vincitore del concorso in magistratura (1942), Giuseppe Codacci-Pisanelli è statista dalla personalità ricca, complessa⁷ e dallo spiccato senso etico. Già suoi contemporanei – del calibro di Vittorio Frosini, ordinario alla “Sapienza” – hanno avvertito in lui l’uomo che concentra «il limpido intelletto della Magna Grecia, l’ingegno giuridico della romanità, il fervore religioso del mondo bizantino, la tempra morale della conquista normanna, il senso di devozione alla cosa pubblica della monarchia meridionale del Settecento, e infine l’apertura dell’animo e della mente distintiva dell’età liberale del Risorgimento»⁸.

Egli, figlio illustre del Novecento, nato a Roma il 23 marzo 1913, conseguita la prima laurea in Giurisprudenza (nel 1933), è eletto a soli trentatré anni deputato all’Assemblea Costituente, nella circoscrizione Lecce-Brindisi-Taranto⁹, quale esterno per la lista della Democrazia Cristiana. Offerto alla vita pubblica con totale abnegazione¹⁰ senza essere aggiogato al piacere di fruire del consenso, è designato membro della Commissione dei 75 (ovvero il Gruppo ristretto a cui venne affidato il compito di elaborare e proporre il Progetto di Costituzione che

² Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicepresidente del Gruppo parlamentare dei deputati; Ministro della Difesa (nell’ottavo governo De Gasperi); Ministro per i Rapporti con il Parlamento (nel terzo Governo Fanfani e nel primo Governo Leone). Altresì, in qualità di Presidente dell’Unione Interparlamentare ha esercitato un ruolo di assoluto prestigio, incontrò Kennedy a Washington, De Gaulle a Parigi, Macmillan a Londra, Krusciov a Mosca, l’imperatore Hiroito in Giappone, lo scià Mohamar Reza Palevi in Persia, Golda Meir in Israele ed altri Capi di Stato.

³ Tarantino, 1988, pp. 99-103.

⁴ Confessore, 1990; Pankiewicz, 2009.

⁵ Cavallera, 2017, pp. 63-76.

⁶ Cavallera, 2014, p. 76-78.

⁷ Lippolis, 1986, pp. IX-XVI.

⁸ La citazione è riportata nella *Presentazione* degli «*Scritti in onore di Giuseppe Codacci-Pisanelli*» del 1986 e ripresa, più di recente, da Pankiewicz, 2019, p. 67, e da Tarantino, 2019a, p. 15.

⁹ Scarascia, 2016; rammentando che, in sede di Assemblea Costituente, Codacci-Pisanelli ha sostenuto la proposta di istituire la «Regione Salento», proposta non velleitaria ma dall’esito negativo: inclusa nell’art. 123 del Progetto di Costituzione è stata soppressa dal Comitato di redazione e non più recepita dall’Assemblea plenaria.

¹⁰ Oltre ad incarichi di Governo, nel 1962 Giuseppe Codacci-Pisanelli è stato eletto Sindaco di Tricase, ridente cittadina della Provincia di Lecce, incarico poi confermato quattro anni dopo.

l'Assemblea avrebbe successivamente esaminato) ove ha preso parte¹¹ – accanto ad accademici di assoluto prestigio come, per citarne solo alcuni, Calamandrei, Einaudi, Mortati, Vanoni –, quale membro designato in seno alla Seconda Sottocommissione, presieduta da Terracini, ed investita di approfondire i temi relativi all'organizzazione costituzionale dello Stato. In questa sede, quasi ad avversare l'intermittenza della memoria, è degno di essere menzionato l'apporto di G. Codacci-Pisanelli in merito a questioni caratterizzanti il versante di studio giuspubblicistico: rapporto Stato-Regioni; stesura del progetto di ordinamento delle autonomie; natura e funzioni della seconda Camera¹²; inserimento della Corte Costituzionale nel testo¹³; tutela del singolo contro gli abusi del potere legislativo¹⁴. A posteriori, come emerge dal tenore dei pronunciati «*Discorsi parlamentari (1949-1976)*», si stima l'innata consapevolezza «di non parlare solo per se ma anche per quella comunità reale e ideale che egli come parlamentare doveva rappresentare»¹⁵.

Indubbiamente, però, l'apporto maggiormente determinante ha riguardato il tema della decretazione d'urgenza¹⁶ – ovvero l'*incipit* di una profonda attività scientifica – che egli ha inteso misurare ottimizzando il *grado*¹⁷ della *necessità* onde voler attraversare le sfaccettature della società, variegata di armonie e contrappunti, ora accordanti, ora dissonanti, e così convertirsi, lucidamente, nell'*imprimatur* della proposta introduttiva del decreto-legge. Senza voler

¹¹ Infatti, secondo Cheli, 1997, p. 19: «Il modello costituzionale fu, dunque, tracciato, nelle sue linee portanti, ad opera dei giuristi e della loro cultura. Giuristi-politici o giuristi-legislatori che in questa fase operano non solo e non tanto, secondo tradizione, come consiglieri del «principe», bensì come portatori diretti di un'ideologia istituzionale che riuscì a rompere l'isolamento dell'«accademia» ed imporsi alla classe politica come espressione di cultura generale».

¹² Pankiewicz, 1995, nel cap. terzo, riporta il pensiero di G. Codacci-Pisanelli il quale «spinse il suo partito, la Democrazia Cristiana, a proporre di accettare il sistema di bicameralismo a condizione che una delle due Camere fosse l'assemblea dei partiti e l'altra fosse l'assemblea delle forze del lavoro e della produzione, cioè fosse formata in base alla rappresentanza delle categorie e degli interessi.»: cfr., *op. cit.*, p. 12. Si v., anche, Id., 1992, pp. 13-22. Si v., pure, *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta del 10 settembre 1947, vol. II, p. 45 e ss.

¹³ *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta del 28 novembre 1947.

¹⁴ Scarascia, 2017, p. 33 e ss.; Pankiewicz, 1995.

¹⁵ Cavallera, 2016, pp. 7-22.

¹⁶ Tarantino, 1986, pp. 27-50; Falzone, Palermo, Cosentino, 1948, p. 131, i quali annotano che «L'on. Codacci Pisanelli [...] propose, e la proposta fu accolta dalla Commissione e dall'Assemblea, che si parlasse di leggi ordinarie («decreti che abbiano valore di legge ordinaria»), «escludendo quindi che con essi (i decreti legge) possano essere modificate leggi costituzionali» [...]» (il corsivo della citazione è utilizzato dagli Autori citati e, quindi, qui trasposto).

¹⁷ Tarantino, 1986, p. 37; nel senso che la necessità è intesa «come naturale estrinsecazione della giuridicità insita nelle situazioni sociali».

erigere forzosamente alcuna opera laudativa, Codacci-Pisanelli è, forse, tra le figure del Novecento, quella meno scrutata e anzi, a conferma, benché egli risulta essere citato in molteplici¹⁸ studi di settore, alle analisi dei primi allievi¹⁹ sono seguite rievocazioni commemorative²⁰, stilisticamente curate, ma senza proporre – ad esclusione delle giornate di studio su «*Il Decreto-legge*» del 2011²¹ – uno specifico approccio critico così da offrirlo all’analisi della dottrina successiva. Eppure, proprio su tale strumento di produzione normativa, ripercorrendo il dibattito tanto della dottrina²², quanto della giurisprudenza²³, affiora un qualitativo grado di interesse scientifico della proposta pisaneiana attraverso la quale poter quantomeno esaminare (non già le origini storiche “antiche”²⁴, bensì) i germi cominciativi della formale introduzione nel testo della Costituzione e, a seguire, le tappe che da strumento eccezionale²⁵ lo hanno reso²⁶ alla stregua

¹⁸ Anche se, proprio in una pubblicazioni di estrazione cattolica – ed è questo un paradosso per la memoria del fervente credente G. Codacci-Pisanelli –, egli non è citato nella sequela di «nomi più significativi» della Democrazia Cristiana la quale «entrò con 207 suoi rappresentanti»: cfr., Osservatorio sulle riforme costituzionali (eds.), 1998, p. 28.

¹⁹ Tali si sono manifestati all’interno dei propri scritti: Antonio Trantino («Egli mi ha voluto inserire consigliandomi di fare il primo lavoro monografico sull’istituzionalismo di Santi Romano [...] come interlocutore preferito, mi seguì anche quando feci il concorso a cattedra di Filosofia della politica»: cfr., Tarantino, 1988, p. 100), Laura Lippolis (redattrice della nota Bio-bibliografica: Lippolis, 1986, p. IX-XVI) e Wojtek Adalberto Pankiewicz («suo assistente universitario [...] nell’Università di Lecce, ereditando poi la cattedra di Diritto Pubblico»: cfr. Pankiewicz, 2019, p. 63).

²⁰ Palese, 2017; qui, nella curatela degli «*Atti del Convegno di studi (Alessano, Auditorium Benedetto XVI, 2 luglio 2016)*», Salvatore Palese passa sinteticamente in rassegna (spec. p. 7) eventi commemorativi e scritti eterogenei.

²¹ Promosse dall’Associazione Codacci-Pisanelli (A.S.T.R.A.), in collaborazione con l’Università degli Studi del Salento.

²² Facendo riferimento, quindi, ad ogni opera indicata a supporto delle argomentazioni esposte *infra*.

²³ Volendo proporre una selezione delle pronunce ritenute più interessanti, si veda: Corte cost., n. 307/1983; nn. 29 e 161 del 1995; n. 360 del 1996; n. 171 del 2007; n. 128 del 2008; n. 93 del 2011; n. 22 del 2012; n. 8 del 2022; n. 151 del 2023 e, infine, la sent. n. 146 del 2024.

²⁴ Sulla “nascita” del decreto-legge: Celotto, 1997, p. 103, nt. 3 e, spec., nt. 4.

²⁵ Modugno, 2002, p. 164, nel senso che «il ricorso ad essi dovrebbe essere occasionale e sporadico, mantenersi cioè nei limiti della eccezionalità-straordinarietà».

²⁶ Celotto, 1997; Vari, 2011. Altresì, Ruggeri, 1996, pp. 130-145, segnalava – problematicamente e, per specifici profili, in discussione con altre dottrine (Esposito, 1962, p. 831 e ss.; Sorrentino, 1974, p. 507 e ss.; Modugno, 1970, p. 3 e ss.) – che i decreti-legge «[...] soggiacciono ad un regime complessivo tipico, risultando ordinariamente equiparati alla legge sul piano dell’efficacia, e tuttavia, con riguardo a talune fattispecie, inidonei a sostituirsi alla legge stessa, mentre, per altre, addirittura, forse dotati di una forza “paracostituzionale” (o costituzionale *tout court*) [...]. La “mobilità” dei decreti-legge nel sistema delle fonti, poi, sembra di doversi specificatamente ricollegare [...] ai presupposti

di un'iniziativa legislativa²⁷ al punto «da determinare nella pratica una distorsione e deformazione»²⁸.

Il presente saggio è articolato come segue. Innanzitutto, ritenendo oltremodo ridondante limitarsi a proporre una sequenza cronologica degli avvenimenti della vita di Codacci-Pisanelli, si preferisce accostarsi a tale fisionomia non già per mera curiosità agiografica, bensì con l'intento di individuare il senso profondo del contributo di pensiero e di azione attraverso le scelte e le istanze di cui è stato protagonista. Considerata da questa angolazione, la riflessione di G. Codacci-Pisanelli è collocata nel solco di quel filone scientifico, investigato già nei anni primi del Novecento²⁹, secondo il quale la «necessità» può «[...] essere interpretata come fonte del diritto in se stessa», «fonte primaria dell'ordinamento giuridico: o di una sua parte nell'ipotesi in cui esso vada modificato solo in una sua parte»³⁰. Invero, stando a ciò che emerge dalle fonti consultate, *l'hic et nunc* delle «particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica» non può prescindere dalla figura di Giuseppe Codacci-Pisanelli, fautore e propulsore, *indi sol* per questo degno del diritto alla rinomanza storico-giuridica. Dopo averle brevemente narrate, l'intento è quello di proporre alcune “coordinate” fondamentali del pensiero scientifico di Giuseppe Codacci-Pisanelli sul tema specifico del decreto-legge e correlati profili; talché, senza dissimulare talune affinità elettive, è prediletto il ricorso, con doveroso rigore metodologico, ai criteri di analisi approntati dalla dottrina giuridica. In ordine a tale prospettiva, quindi, principale riferimento sono le opere pubblicate dallo stesso Codacci-Pisanelli e gli altri suoi scritti, per così dire “minorì” (tali per essere apparsi in periodici puramente divulgativi). Non casualmente³¹, oltre a quanto redatto nel 1966 e nel

stessi della loro emanazione, vale a dire ai casi straordinari [...]» (cfr. cit., p. 130).

²⁷ Tarli Barbieri, 2018, pp. 127-132. Negli anni si è assistito a talune “forzature” attraverso un’interpretazione estensiva (Fresa, 1981, p. 16) o addirittura super estensiva (Predieri, 1975, p. XV) del presupposto legittimante il decreto-legge e che, probabilmente, rappresenta anche «la chiave di volta degli abusi della decretazione d’urgenza» (Redi, 2011, p. 3).

²⁸ Cuccodoro, 2007, p. 232 e ss.; per la cit.: Id., p. 240. Sul tema, si v. Id., 2010, pp. 5-17, che rappresenta la forma estesa della *Relazione* svolta alle Giornate di studio sul tema «*Il Decreto Legge*», organizzate dall’Associazione Giuseppe Codacci-Pisanelli A.S.T.R.A., come altrove già ricordato.

²⁹ Santi Romano, (1902) 1969, p. 172 e ss.

³⁰ Benché per Giuseppe Codacci-Pisanelli, a differenza di Santi Romano, «se la necessità va intesa come «uno di quei casi in cui debbono ammettersi particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica», si deve dire che essa non è fonte di diritto, ma è l’insieme di condizioni che ne consentono uno speciale modo di produzione. Ci si accorge, allora, di quanto il concetto di necessità che Codacci-Pisanelli ha formulato sia lontano da quello del suo maestro, Santi Romano [...]»: Tarantino, 1986, p. 37.

³¹ Infatti, non sarà preso in considerazione, ad esempio, l’ultimo discorso pubblico, pronunciato da Codacci-Pisanelli nel febbraio 1988, a due mesi dalla morte, in quanto,

1977, sono investigate, sul versante scientifico, le seguenti opere: «*Analisi delle strutture sovrane*»³², apparsa, nel 1946, per i tipi della Giuffrè, in preparazione alla partecipazione all’Assemblea Costituente; lo scritto «*Fonti di produzione e fonti di cognizione*»³³ del 1947; e, infine, il saggio dal titolo «*I propositi del costituente e la realtà attuale*»³⁴ apparso, nel 1980, all’interno del volume «*Legittimità, legalità e mutamento costituzionale*», curato da Antonio Tarantino. In esse si coglie maggiormente il taglio distintivo rispetto all’argomento qui d’interesse, come pure, attraverso di esse, emerge l’itinerario di metodo abbozzato da Santi Romano e dal quale Codacci-Pisanelli ha ricevuto l’assegnazione dell’argomento della tesi di laurea in giurisprudenza³⁵. Infine, rispetto alle altre fonti, decisiva per la ricostruzione storiografia è la monumentale opera degli «*Atti dell’Assemblea Costituente*» nonché la diffusione, nel 1948, della pubblicazione «*La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*», curata da Vittorio Falzone, Filippo Palermo e Francesco Cosentino, con l’introduzione vergata da Vittorio Emanuele Orlando³⁶. Pari utilità è rinnovata, di là del manierismo polemico con lo statalismo e legalismo³⁷, dall’itinerario tracciato da Grossi e, nondimeno, per certi peculiari profili, dagli studi storico-giuridici offerti da Cianferotti³⁸, Fioravanti³⁹ ed altri di rilievo⁴⁰; per concludere, ausilio al ravvivamento del pensiero pisaneliano sono le pagine offerte da coloro i quali hanno condiviso, nel comune alunnato, analisi e considerazioni “derivate”, destinate all’attenzione dell’informato pubblico di tendenza.

chiamato ad intervenire “fuori programma”, egli esprime contenuti disorganici su temi eterogenei (e trascritti dalla registrazione a cura di M.R. Panico): Codacci-Pisanelli, 1988, pp. 50-58.

³² Codacci-Pisanelli, 1946.

³³ Codacci-Pisanelli, 1947.

³⁴ Codacci-Pisanelli, 1980, pp. 57-77.

³⁵ Anche se, a dire il vero, la notizia è riportata in modo contrastante nelle fonti oggetto di consultazione: in due casi si sostiene che nel 1933 consegne la laurea in Giurisprudenza «discutendo una tesi [...], assegnatagli da Santi Romano e discussa con F. Messineo» (cfr., Lippolis, 1986 ed anche Tarantino, 1988, p. 100); in altra circostanza, invece, si apprende che egli «la discusse con Zanobini, allievo prediletto di Santi Romano» (cfr., Tarantino, 1986, p. 34).

³⁶ Orlando, 1948, p. 6: «[...] una fonte accessibile con relativa facilità e che, in certo senso, ci riporta alquanto allo spirito dell’imperiale pretesa giustinianea e cioè: ricercare la soluzione di un dubbio che possa sorgere sulla intenzione del legislatore, nella volontà stessa del legislatore rivelata all’atto della formazione della legge.».

³⁷ Luciani, 2023, p. 114.

³⁸ Cianferotti, 1980; Id., 2001; Id., 2012.

³⁹ Fioravanti, 2009a; Id., 2009b.

⁴⁰ E cioè, almeno, Lanchester, 1999, p. 749 e ss., in merito alle vicende che hanno interessato la dottrina costituzionalistica italiana dopo l’emanazione della Costituzione; nonché, Pinelli, 1986; Id., 2012.

2. La frequenza del “Nazareno”, l’adesione alla Congregazione eucaristica e l’influsso dei principi ispiratori della filosofia tommasiana.

Per comprendere a fondo la predilezione per certi temi e postulati sostenuti da G. Codacci-Pisanelli è quanto mai necessario indugiare sulla sua formazione culturale e umana; essa, del resto, indubbiamente rileva – ed è quindi obbligo farne cenno – sulla genesi di certe posizioni, costituite all’interno di un ambiente specifico e guadagnate attraverso una serie di relazioni interpersonali che, nel volgere degli anni, imprimono un certuno orientamento alla sua propensione scientifica. A tal fine si evidenziano due indispensabili punti di contesto biografico, ambedue fondati sulla concorde documentazione storico-archivistica esistente.

In primo luogo, egli frequenta il liceo classico al Collegio Nazareno, situato nel cuore di Roma, e retto, sin dalla fondazione (1630), dai Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio (Scolopi), ordine fondato da s. Giuseppe Calasanzio (1557-1648) e dedito a proporre una pedagogia che nasce da due riflessioni fondamentali: «la scuola come preparazione a “vivere bene” la vita e, l’istruzione intesa come strumento di progresso sociale e civile aperta a tutti»⁴¹. Questo contesto, rigoroso e avveduto, coniuga fede e cultura⁴² ed è sollecitato all’adesione di pensiero sulla «scia s. Tommaso e di Dante: due colonne della sua formazione umana e cristiana»⁴³. Indubbiamente, l’erudita conoscenza di Dante da parte dello Scolopio P. Luigi Pietrobono – al tempo insegnate e preside dell’insigne Istituto – trasfonde in Codacci-Pisanelli che, giovane discente, beneficia del miglior apporto conoscitivo e viene introdotto allo studio nozionistico delle lettere umane unitamente ad un’educazione orientata alla pietà cristiana. In principio, infatti, vi è la predilezione da parte della famiglia di Codacci-Pisanelli per l’opzione pedagogica, metodologica e formativa propria dei centri calasanziani i quali, fedeli al carisma del fondatore e privilegiando il binomio *pietas et litterae*, rappresentano, in quel frangente temporale, una scelta esclusiva non comune. È la famiglia – la mamma Eva Sansonetti e il padre Alfredo Codacci-Pisanelli – che intende così introdurre il figlio a una formazione integrale tale da coniugare, quindi, cultura e fede per capire e aderire convintamente alla dottrina cristiana e alle norme sociali⁴⁴. Indubbiamente, di questo tempo resta una traccia indeleibile al punto da «imparare a memoria interi canti della Divina Commedia di cui alle volte, con sobrietà, usava fare delle citazioni nei suoi interventi pubblici [...]. Citazioni che non erano fine a se stesse o retorico sfoggio di erudizione, ma servivano a dare maggiore forza alle sue proposte politiche, a ravvivare con più

⁴¹ Ingrosso, 2019, pp. 14-15.

⁴² Rocchiccioli, 2013, p. 4.

⁴³ Morciano, 2013-2015, pp. 39-61.

⁴⁴ Peraltro, tratto qualificante della pedagogia calasanziana a fronte del formalismo proposto dei Gesuiti: cfr., Colazzo, 2019, p. 174.

forte rigore ideale le argomentazioni [...]»⁴⁵. Inoltre, la grata consapevolezza di Codacci-Pisanelli all'Ordine dei PP. Scolopi si coglie nelle parole pronunciate nel discorso tenuto il 20 marzo 1966, a Campi Salentina (Lecce), in occasione del secondo centenario della morte di s. Pompilio Maria Pirrotti (1710-1766), al quale viene invitato:

«[...] un ordine che, come tanti, è di aiuto alla società civile, perché salvando il cuore dai vizi e l'intelligenza dall'errore, salva la società per mezzo dell'istruzione e dell'educazione che, unite nel saldo vincolo della fede prevengono e riparano dal male e scongiurano il pericolo della superficialità e dell'ateismo, che sono spesso conseguenza della corruzione del cuore»⁴⁶.

È questa formazione – poi rinfrancata anche dagli studi in Scienze Politiche con il conseguimento (1935) del titolo accademico e l'iscrizione alla Facoltà di Filosofia presso l'Università Gregoriana – che segna, *in perpetuum*, il giovane Codacci-Pisanelli e lo induce, coerentemente con tale impostazione e l'influsso della filosofia di s. Tommaso d'Aquino, a sostenere, nel saggio «*Fonti di produzione e fonti di cognizione*», la tesi secondo la quale la fonte di produzione non è rinvenibile nella cangiante ideologia; al contrario, essa è costituita «dallo spirito e dalla natura razionale dell'uomo».

In secondo luogo, accanto alla frequenza di una scuola fortemente ancorata sul versante dei principi cristiani, G. Codacci-Pisanelli è ascritto, su istanza della madre Eva (nota con il nomignolo Evelina), alla Congregazione Eucaristica, opera fondata da don Massimo Massimi con «sede presso la chiesa di s. Claudio, in piazza s. Silvestro, su una traversa di via del Corso, sede dei padri Sacramentini [...]»⁴⁷, ove il socio ha affinato, una volta di più, le doti umane di equilibrio e disciplina nonché quelle devozionali e meditative non disgiunte dalla contemplazione in favore dell'eucarestia. A tal riguardo, nel breve scritto dal titolo *Indole e struttura della Congregazione Eucaristica* del 1977, incluso nello zibaldone celebrativo *Al Cardinale Massimo Massimi nel centesimo anniversario della nascita*, egli ha rievocato:

«[...] Veniva indicato un metodo per compierla in modo efficace [la meditazione, ndr]. L'ammonimento era prima di agire, o di tenere qualsiasi comportamento, non basta domandarsi "che male c'è?". Occorre, invece, rispondere al quesito "che bene c'è?" Prudenza per evitare il male; prudenza per fare il bene»⁴⁸.

Indubbiamente, le frequentazioni umane e culturali innanzi postillate – peraltro condivise, nel caso della Congregazione eucaristica, con altre note personalità dal valore di Vittorio Bachelet (1926-1980) – determinano, in un certo qual

⁴⁵ Morciano, 2013-2015, pp. 39-61.

⁴⁶ Codacci-Pisanelli, 1967, p. 102.

⁴⁷ Morciano, 2013-2015, pp. 39-61.

⁴⁸ Codacci-Pisanelli, 1977, p. 27.

modo, la propensione scientifica di Giuseppe Codacci-Pisanelli che, traendo linfa vitale da un ben definita impostazione filosofica, valuta «fonte di diritto la natura umana e la natura delle cose storiche [...]»⁴⁹ e, proprio partendo da questa constatazione, discende poi l'asserzione secondo la quale il «[...] diritto scritto effettivo non è quello scaturente dalla volontà del principe, ma quello scaturente dalla natura dell'uomo e dalla coscienza sociale»⁵⁰. Si tratta di un'opzione integra nella sua purezza nella misura in cui – così come chiarisce Antonio Tarantino, uno dei maggiori conoscitori dell'accademico – l'utilizzo del sintagma «diritto scritto» anziché «diritto positivo» è preferito «per essere aderenti di più al suo pensiero [...] cioè, sul fatto che egli, proprio in ragione del ricordato ossequio al pensiero di s. Tommaso d'Aquino, sostiene che le leggi volontarie possono essere ingiuste [...] e che la legge umana, che deriva da quella naturale, è l'unica legge effettiva»⁵¹. In questo senso, il piano filosofico non può che rilevare sul piano giuridico nella misura in cui «natura umana e natura delle cose storiche» plasmano la consapevolezza che «i due principi che devono informare il diritto scritto sono la giustizia e la certezza, preventiva e successiva»⁵².

Dunque, assuefatto efficacemente nella poc'anzi annotata filigrana educativa e istruttiva, da buon tomista, il Codacci-Pisanelli è zelante nel proporre la generale coerenza (anche della condotta) e, a derivazione, il rispetto dei principi della razionalità formale⁵³. Le basi per il pensiero addivenire sono così ben condensate.

3. Dalle ordinanze d'urgenza alla necessità come fonte: un'ideale linea dottrinale che lega Alfredo Codacci-Pisanelli, Santi Romano e Giuseppe Codacci-Pisanelli?

L'itinerario esistenziale del Codacci-Pisanelli è segnato, verosimilmente, dalla figura del padre, Alfredo Codacci-Pisanelli (1861-1929). Uomo politico della destra liberale e parlamentare per oltre trent'anni⁵⁴, docente di Diritto Amministrativo presso l'Università Sapienza di Roma, assertore degli studi filosofici per la ricerca scientifica, è noto per l'approfondimento teorico – nello specifico una c.d. “nota a sentenza” alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 17 novembre 1988 – sul tema dell'ammissibilità delle ordinanze d'urgenza nel diritto italiano, edito, nel 1890, su *Foro italiano*, ed anche ripubblicato, nel 1900, nel volume «*Scritti di diritto pubblico*»⁵⁵.

⁴⁹ Tarantino, 1988, p. 101.

⁵⁰ Tarantino, Tondi della Mura, 2019, p. 81.

⁵¹ *Ivi*, p. 81-82; v., anche, Tarantino, 1986, p. 29.

⁵² Tarantino, 1986, p. 28.

⁵³ Tarantino, 1988, p. 103.

⁵⁴ Nuccio, 1999.

⁵⁵ Codacci-Pisanelli, 1900.

Un *fil rouge*, quindi, che idealmente si lega; in altri termini, un fertile sostrato per il germoglio postumo dell’istituto del decreto-legge⁵⁶.

Secondo la ricostruzione offerta da Antonio Tarantino, Alfredo Codacci-Pisanelli «segueva della dottrina del Gierke, compiendo i primi approcci al diritto come organizzazione della realtà sociale ha usato il termine *istituzione*»⁵⁷ sicché è quasi uno svolgimento ordinario rinvenire nel figlio Giuseppe «la padronanza della materia» per essere discendente dell’«autore delle prima ricordate *Note sulle ordinanze d’urgenza*»⁵⁸. Per non essere generici, il Codacci-Pisanelli padre ha argomentato la sua teoria ragionando attorno all’art. 6 dello Statuto albertino a tenore del quale: «Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sosperderne l’osservanza, o dispensarne». Il fulcro del problema ha investito, quindi, un duplice aspetto: i) se la possibilità della sospensione e della dispensa dell’osservanza della legge possa trapassare le ordinanze d’urgenza; ii) l’ipotesi che, colpendole, ne elimini, *ab origine*, la loro proposizione. Prendendo le mosse dalla situazione giuridica inglese e quella francese⁵⁹, Giuseppe Codacci-Pisanelli conclude che «le ordinanze d’urgenza sono indispensabili ogni qual volta casi anomali ed eccezionali, determinati da situazioni storico-sociali, lo richiedano»⁶⁰.

Peraltro, anche Santi Romano – del quale è successivamente allievo⁶¹ Giuseppe Codacci-Pisanelli –, pare abbia «raccolto quanto Alfredo Codacci-Pisanelli, sotto l’influsso della letteratura giuridica europea, aveva sostenuto sulla necessità come fonte [...]»⁶². Infatti, Santi Romano, a più riprese⁶³, recupera l’interpretazione dell’art. 6 dello Statuto albertino e conferma, in adesione e difesa della stessa, l’interpretazione datane da Alfredo Codacci-Pisanelli:

«[...] Come è noto l’interessante rilievo di questa soppressione si deve al Codacci-Pisanelli [Alfredo, ndr] e non sempre coloro che ne hanno contestato l’importanza di esso hanno ben inteso il pensiero dello scrittore. Il quale non ha mai voluto dire che, non essendosi inscritto nell’art. 6 dello Statuto l’avverbio *giammai*, tale articolo permetteva le ordinanze di urgenza, ma ha voluto dire soltanto che esso non le vietava in modo assoluto e diretto»⁶⁴.

⁵⁶ Celotto, 1997, p. 103.

⁵⁷ Tarantino, 2019b, p. 70.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ivi*, p. 72.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Tarantino, 1986, p. 29, precisa che «[...] nel suo pensiero [il quello di Codacci-Pisanelli, ndr] il momento giuridico e quello politico si trovano quasi in un rapporto di integrazione, anche per la sua adesione, da buon allievo di Santi Romano, alla teoria istituzionale, sul piano della qualificazione giuridica».

⁶² *Ivi*, p. 71.

⁶³ *Ivi*, pp. 72-73.

⁶⁴ Santi Romano, 1909; anche ripreso in Tarantino, 2019b, p. 73.

Tale constatazione ha indotto a sostenere, successivamente – e quasi in maniera isolata rispetto alla vena celebrativa del pensiero romaniano circoscritta alla sola *teoria dell'istituzione* e a quella della *pluralità degli ordinamenti* –, che «[...] il binomio ordinanze d'urgenza-necessità sociale, presente nel pensiero di Alfredo Codacci-Pisanelli sia stato fatto proprio da Santi Romano, il quale ha poi sviluppato il concetto di necessità⁶⁵, facendone della stessa non un istituto ma una teoria [...]»⁶⁶; talché, superando un certo riduzionismo in ordine alla presenza di solo due dottrine nel pensiero di Santi Romano⁶⁷, proprio l'approfondimento certosino del tema relativo alla legiferazione d'urgenza nella dottrina italiana «nasce con Alfredo Codacci-Pisanelli» e «passa attraverso Santi Romano»⁶⁸, avendo come ideale terminale ultimo proprio Giuseppe-Codacci-Pisanelli.

In questa ideale e fitto palinsesto si colloca l'intendimento di Giuseppe Codacci-Pisanelli secondo il quale – riconvocato il decreto dello stadio di assedio dichiarato a Genova nel 1849 e assunto a paragone il *bill* di identità conosciuto dal sistema inglese⁶⁹ – la necessità è caratteristica ineludibile del vivere con la conseguenza di dover adeguare l'ordinamento giuridico alle evoluzioni della situazione sociale. È questo proposito che emerge, in qualche maniera⁷⁰, nell'opera «*Analisi delle strutture sovrane*» del 1946 e nel saggio «*Fonti di produzione e fonti di cognizione*»: nel primo caso in quanto l'ordinamento giuridico abbisogna di strumenti per regolamentare nuove ed urgenti situazioni sociali e garantire la certezza⁷¹; nel secondo, sorretto dall'avvertimento che il diritto «[...] non raggiunge il suo scopo se si cristallizza in atti emanati una volta tanto, senza che questi siano seguiti da altri atti diretti ad integrare, o modificare l'opera precedente [...] vi possono essere norme destinate ad avere vigore solo fino a un termine prefisso, e in quanto si protraggia una situazione anormale»⁷². Per logico svolgimento, allora, non stupisce l'ordito teorico che induce Giuseppe Codacci-Pisanelli ad auspicare in Assemblea Costituente⁷³ l'adeguamento del diritto al fatto per mezzo della predisposizione di strumenti normativi da emanare «in casi straordinari di necessità ed urgenza»⁷⁴.

⁶⁵ Tarantino, 1976.

⁶⁶ Tarantino, 2019b, p. 73.

⁶⁷ *Ivi*, p. 75.

⁶⁸ *Ivi*, p. 76.

⁶⁹ Celotto, 1997, p. 114, p. 114 e nt. 24.

⁷⁰ Tarantino, 1986, p. 27 (nt. 1) e p. 28.

⁷¹ Codacci-Pisanelli, 1946, p. 19; Tarantino, 1986, p. 30.

⁷² Codacci-Pisanelli, 1947, p. 226; Tarantino, 1986, p. 30.

⁷³ Cfr., *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta di giovedì 16 ottobre 1947, p. 1291 e ss.

⁷⁴ Cfr., *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta di giovedì 16 ottobre 1947, p. 1291. Secondo Tarantino, 1986, p. 32-33, quanto sostenuto da Codacci-Pisanelli in Assemblea Costituente in ordine alla previsione del decreto-legge è frutto di «due motivi: a) uno di carattere storico filosofico-politico, b) l'altro di carattere giuridico [...]. Il motivo storico

4. L'assestarsi della Scuola italiana di diritto pubblico: l'iniziazione di V. E. Orlando e la successiva influenza metodologica di Santi Romano.

Nel momento in cui Giuseppe Codacci-Pisanelli entra nell'agone accademico (1938) il percorso della giuspubblicistica italiana è già instradato e al centro dell'attenzione si era posto lo sviluppo autonomo della prediletta disciplina di settore⁷⁵. Invero, ai prodromi della vicenda, secondo la ricostruzione proposta da Paolo Grossi nello scritto celebrativo «*Il diritto nella storia dell'Italia unita*», «sul piano del diritto pubblico, c'erano due guasti da sanare: un vuoto scientifico [...] ; una indebita mistione [...] fra giuridico e meta/giuridico, fra diritto pubblico, scienza politica, scienza dell'amministrazione, sociologia, filosofia politica [...]»⁷⁶. A ciò vi provvede, precursore indiscutibile, V. E. Orlando (1860-1952) il quale, nel 1889, intona, a Palermo, la prolusione intitolata eloquentemente «*I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*»⁷⁷ ove si colgono i germi «dell'esigenza per lo Stato unitario d'una intelaiatura giuspubblicistica che non si concretasse in disegni fumosi, bensì in un apparato tecnico-giuridico che potesse fungere da robusta fondazione»⁷⁸ ed ha così cominciamento lo studio sulla struttura⁷⁹ dello Stato «stimolando una maggiore armonizzazione – anche se lenta e faticosa – fra diritti del cittadino e poteri dell'apparato organizzativo pubblico.»⁸⁰. In un denso saggio sul rapporto fra diritto costituzionale e diritto amministrativo, Massimo Luciani sostiene che per Orlando «il dominio che gli sembrava proprio del diritto costituzionale era quello della vera e propria istituzione (della costruzione) dello Stato (della comunità politica)»⁸¹. In tal guisa, probabilmente, Orlando sconta la tensione positiva di Paul Laband che nella *Prefazione* dell'opera «*Das Straatsrecht des Deutschen Reiches*», pubblicata nel 1876⁸², rivendica il compito della Costituzione di tradurre, in termini giuridici, le

si concretizza nel fatto che i decreti-legge, nel corso della vita degli Stati, hanno sempre costituito uno dei modi di legiferazione. [...] trova giustificazione giuridica a) nel principio che autorizza il Governo ad emanare decreti-legge con efficacia di leggi ordinarie, nel rispetto, però, di determinate procedure, b) nel principio dell'automatica cessazione dell'efficacia dei decreti-legge qualora non siano convertiti in legge dalla Camera entro un termine che la stessa Costituzione deve stabilire.».

⁷⁵ Cinferotti, 1980; Fioravanti, 2009a, p. 19.

⁷⁶ Grossi, 2011a, p. 7.

⁷⁷ Orlando, 1940.

⁷⁸ Grossi, 2011a, p. 7.

⁷⁹ Fioravanti, 2009a, p. 9 (si v. anche la nt. 10).

⁸⁰ *Ivi*, p. 8; Di Majo, 2016, p. 37, rammenta, a proposito del pensiero di Orlando, che «l'ambito stesso della “scienza” e quindi dello Statuto scientifico del diritto, non poteva che essere strettamente connesso alla nozione di Stato, definito come *Stato di diritto (Rechtsstaat)* e al contempo come *persona giuridica sovrana*».

⁸¹ Luciani, 2016, p. 106.

⁸² Laband, 1876.

conquiste della scienza giuridica⁸³; quasi «un debito» del primo verso il secondo al punto che è sempre la mediazione di Orlando ad introdurre taluni aspetti della costruzione scientifica in Italia⁸⁴. Tuttavia, a Costituzione ormai vigente, allorquando i giuspubblicisti erano prossimi a ricomporre una specifica identità disciplinare, Orlando non disdegna di proferire «timori»⁸⁵ sicché, con specifico riferimento alla Corte costituzionale, nel saggio dal titolo *«Studio intorno alla forma di governo vigente in Italia secondo la Costituzione del 1948»*⁸⁶, rende «in modo esemplare un tipo di fedeltà alla Costituzione, come nuovo diritto positivo vigente» insieme «ad una serie di diffidenze, che consigliavano prudenza [...]»⁸⁷: egli temeva che contrariamente alla tradizione, e quindi adagiandosi sul modello weimariano, la Carta costituzionale «volesse imporre regole e limiti giuridici ai poteri pubblici [...]»⁸⁸. In questo frangente, senza con ciò addentrarsi nella particolarità della disputa, Orlando sostiene la «dottrina della tradizione, d'impianto storico-storistico, che confidava in una permanenza del vecchio modello liberale del governo parlamentare [...]»⁸⁹ quasi fronteggiando «la nuova dottrina della Costituzione, che si era formata a partire dagli anni Trenta, che in sostanza si batteva per un nuovo modo di intendere il principio di sovranità popolare, e insieme affermare la nuova idea di Costituzione rigida, cui era collegata l'istituzione della stessa Corte costituzionale»⁹⁰.

A seguire⁹¹, si afferma la figura del Santi Romano (1875-1947), «uno dei più grandi giuristi italiani del Novecento»⁹² prodigo ad individuare l'artificiosità del reticolato giuridico⁹³ al punto da essere recepito come asfissiante imposizione dalla società⁹⁴. Egli condensa tale intendimento nel discorso inaugurale – *«Lo Stato moderno e la sua crisi»* – tenuto, nel 1909, all'Università di Pisa, ripreso,

⁸³ D'Atena, 2016, p. 129.

⁸⁴ *Ivi*, p. 132.

⁸⁵ Fioravanti, 2009a, p. 19.

⁸⁶ Lo scritto è apparso nel 1951 sulla *«Riv. trim. dir pubbl.»*; si v., Gentile, Grasso, 1999, spec. p. 95 e ss.

⁸⁷ Fioravanti, 2009a, p. 19.

⁸⁸ *Ibidem*. Si v. la nt. 22 nella quale l'A. citato annota l'asserzione polemica – prospettata da Orlando verso Costantino Mortati – dovuta probabilmente all'«esclusione» del primo dalla «Commissione dei Settantacinque che aveva redatto il progetto di Costituzione».

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ivi*, p. 20; Lanchester, 1999, p. 749 ss.

⁹¹ Tenendo conto, però, che «La costituzione si colloca alla periferia della mappa di concetti disegnata da Santi Romano, tanto più se si consideri il posto riservato a concetti per più versi liminali quali istituzione, ordinamento giuridico, diritto costituzionale»: cfr., Pinelli, 2012, p. 179.

⁹² Grossi, 2011, p. 10.

⁹³ Per Grisi, 2016, p. 51, in «polemica con Hans Kelsen – suo contemporaneo».

⁹⁴ Grossi, 2000, p. 111 e ss.; Id., 2008, 669 e ss.

a posteriori⁹⁵, per indicare il diverso orientamento del coniato progetto giuridico che tenga conto del punto più “basso”, la complessità sociale⁹⁶. Di lì a poco, nel 1918, l’impostazione romana si irrobustisce per mezzo di un altro pilastro teorico, altrettanto noto⁹⁷, condensato nell’opera «*L’ordinamento giuridico*»: il diritto è caratterizzato non già dalla forma di comando, bensì dall’essere ordinamento⁹⁸, ovvero «non [è] un problema meramente nomenclatorio, ma si incarna un cambio di mentalità giuridica»⁹⁹. Per alcuni¹⁰⁰ una vera e propria «rivoluzione copernicana [...]» ove il diritto «è [...] sempre più contrassegnato dalla fattualità»¹⁰¹; altri, invece¹⁰², hanno poi limitato tale asserzione assumendo un contenuto ritenuto oltremodo «impoverente»¹⁰³. È questo itinerario che segna l’intero XX sec. – e che, nella seconda metà del Novecento, culmina nella Costituzione italiana¹⁰⁴ – benché, sempre a giudizio di Grossi, «le osservazioni e le diagnosi di Santi Romano, Capograssi e di pochi altri [...] restarono abbastanza appartate, mentre il gregge dei giuristi – nella sua stragrande maggioranza – continuò a plaudire inconsapevolmente alle mitologie giuridiche moderne e a una rigida e indiscutibile gerarchia delle fonti [...]»¹⁰⁵.

Eppure, il convincimento che il Governo disponga di un’autonoma e peculiare potestà legislativa in taluni casi di straordinaria necessità ed urgenza è condizionato – per talune concezioni «insinuatasi lentamente ma pericolosamente nella nostra coscienza giuridica»¹⁰⁶ – proprio dall’apporto teorico di Santi Romano, il quale influenza, per certi aspetti, l’allievo Giuseppe. Infatti, Santi Romano fornisce una giustificazione al decreto-legge quale fonte legittima di diritto positivo «in contrasto con la dottrina tradizionalmente dominante che, sulla base dello statuto

⁹⁵ Grossi, 2011b, p. 1 e ss.

⁹⁶ Grossi, 2003, 16 e nt. 9; Miele, 1987, p. 340-341, così chiarisce: «La sua acuta penetrazione della realtà gli è sempre presente quando espone il diritto positivo: non si lascia afferrare da schemi, da teorie, né il miscuglio torbido della realtà gli prende la mano quando espone e descrive gli istituti giuridici [...]» Tutto ciò gli permette di tenersi sempre al corrente dei nuovi fenomeni del diritto, di studiarli con mente spregiudicata, ‘realistica’ (secondo un aggettivo di moda), di rivedere continuamente e di saggiare le sue idee, pronto a modificarle se esse si sono dimostrate insufficienti o inadeguate alle nuove formazioni giuridiche».

⁹⁷ Interessante per l’opzione ricercata «di distinguere la storia passata di un libro dalla storia futura che esso è capace di determinare»: Croce, 2018, pp. 187-206.

⁹⁸ Grossi, 2015, p. X; v., anche p. 10.

⁹⁹ *Ivi*, 2015, p. 35.

¹⁰⁰ Grossi, 2011, p. 11

¹⁰¹ *Ivi*, p. 12; *Id.*, 2015, p. 10; nt. 18 e nt. 20; p. 33 e ss.

¹⁰² Donati, 1910, pp. 30-31; Bobbio, 1960, p. 3.

¹⁰³ Grossi, 2015, p. XI.

¹⁰⁴ Grossi, 2013, p. 607 e ss.

¹⁰⁵ Grossi, 2015, p. 24.

¹⁰⁶ Quadri, 1967, p. 95.

albertino, affermava l'assoluta inconciliabilità della decretazione d'urgenza con il sistema costituzionale allora vigente; anche se poi doveva ammettere la possibilità per il Governo di ricorrere [...]: provvedimenti pur sempre illegittimi, ma legittimabili *ex post*, dall'intervento parlamentare»¹⁰⁷. Dunque, secondo questa variante dottrinaria la decretazione d'urgenza è legittimata attività di produzione normativa traendo il proprio fondamento nella «fonte primaria ed originaria di tutto il diritto»¹⁰⁸ che è la «necessità». Nella teorizzazione romana¹⁰⁹ la necessità realizza una competenza normativa del Governo, specifica e peculiare, così da dare svolgimento a «quelli che ne erano i presupposti impliciti: ed in particolare la concezione del Governo (o meglio dell'Esecutivo) quale potere statuale preminente ed originario, dotato conseguentemente di una competenza residuale a provvedere in tutte le circostanze eccedenti la "normalità", e a realizzare quindi il massimo di autorità statuale.»¹¹⁰

4.1 (segue) Giuseppe Codacci-Pisanelli e la partecipazione alle «virtù unificatrici della scuola giuspubblicistica italiana».

Giuseppe Codacci-Pisanelli «si ispirava alla scuola italiana di diritto pubblico, della quale egli stesso faceva parte»¹¹¹; non a caso, l'*incipit* virgolettato che contrassegna la porzione del titolo è espunto dal testo della relazione tenuta a Lecce, il 27 marzo 1979. Si tratta di una dichiarazione univocamente interpretabile e, considerata l'asciutta incisività, essa è sorretta da un commento altrettanto omogeneo:

[...] In quel momento storico la realtà sociale italiana era incandescente e parte determinata da ideologie in contraddizione fra loro così da rendere particolarmente arduo il compito di chi doveva tradurla in una carta costituzionale [...]. [...] fu possibile trovare una certa concordia sul tipo di Stato, che occorreva ristrutturare e su alcuni principi da porre a base del rinnovato ordinamento. Notevole fu al riguardo l'apporto degli studiosi del diritto pubblico italiano [...]. Non è stato un risultato trascurabile per gli studiosi del diritto pubblico italiano aver determinato con i loro scritti un consenso di massima, la cui importanza può particolarmente apprezzarsi oggi, di fronte a modi così diversi di concepire lo Stato¹¹².

¹⁰⁷ Fresa, 1981, p. 19.

¹⁰⁸ Romano Santi, p. 287 e ss.

¹⁰⁹ Tarantino, 1976; Fioravanti, 1981, p. 211 e ss. Tuttavia, sulle «accezioni di necessità» utilizzate da Romano e sulla «relativa funzione» si v., altresì, Pinelli, 1986, p. 1879 e ss.

¹¹⁰ Fresa, 1981, p. 21.

¹¹¹ Pankiewicz, 1995, p. 13.

¹¹² Codacci-Pisanelli, 1980, pp. 60-61; il saggio è poi integralmente ripubblicato nel volume curato da Tarantino, Cavallera, Peluso, 2019, pp. 103-118. Invero, note le divergenze (si v. Fioravanti, 2009a), la considerazione postuma espressa da G. Codacci-Pianelli farebbe leva sul risultato finale ottenuto (con la redazione della Costituzione, appunto).

Ed ancora:

«[...] Occorre riconoscere che il pensiero giuridico di uomini come Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano ha influito in modo determinante sulla concezione e sulla formulazione della nuova Costituzione italiana. Il primo ha fatto parte dell’Assemblea Costituente, partecipando attivamente ai suoi lavori; il secondo ha esercitato attraverso propri discepoli un notevole influsso sulla vigente carta costituzionale italiana»¹¹³.

Avveduto nei fondamenta (per il ricordato *cursus honorum* nonché per la frequenza, nel 1934, ad Oxford, presso la *Oxford Union Society*, seminario della classe dirigente per la Gran Bretagna), nel 1940 ottiene la libera docenza in Diritto Amministrativo. Terminata la guerra, dopo aver ripreso i contatti con l’Università, pubblica lo studio monografico dal titolo «*Analisi delle funzioni sovrae*», in preparazione dell’Assemblea Costituente. È la palpabile, in esso, l’adesione al versante dottrinario della Scuola italiana di diritto pubblico che «presenta una descrizione delle teorie sulla sovranità come attributo delle funzioni, prima nell’ambito del diritto costituzionale generale, poi nell’ambito dell’ordinamento costituzionale italiano»¹¹⁴. Invero, tra le 166 pagine circa, l’Autore non manca di rimarcare, a monte delle funzioni, le fonti di produzione e le fonti di cognizione e già qui proiettando «la fonte ultima [è] indicata nella natura delle cose storiche»¹¹⁵. Un saggio, a detta del suo stesso estensore, orientato a riassumere gli studi in preparazione della nuova Carta costituzionale e sorretto dalla consapevolezza che «i legislatori umani, compresi quelli costituenti, rispecchiano e non creano le situazioni giuridiche storiche in cui vivono»¹¹⁶. G. Codacci-Pisanelli disdegna l’autoreferenzialità affermando la grandezza dei giuspubblicisti in seno alla Costituente tangibile «nell’aver determinato con i loro scritti un consenso di massima, la cui importanza può particolarmente apprezzarsi [oggi], di fronte a modi così diversi di concepire lo Stato»¹¹⁷. Infatti, sebbene lo Statuto Albertino costituisse un riferimento per la sua centenaria presenza, la nascente Costituzione deve rispondere, in ossequio appunto all’impostazione di fondo comune ad alcuni giuristi della Scuola, a delle impellenti esigenze: soddisfare i diritti inviolabili; garantirne il rispetto mediante norme costituzionali; una stabile organizzazione di poteri pubblici; istituire un giudice delle leggi¹¹⁸. Dunque, una codificazione di rango costituzionale «senza cedere alle esagerazioni del giusnaturalismo»,

¹¹³ *Ivi*, p. 61.

¹¹⁴ Tarantino, 1990, p. 124.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Codacci-Pisanelli, 1980, p. 60.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 61.

¹¹⁸ In questo senso, forse, G. Codacci-Pisanelli sembrerebbe idealmente distaccato dalle posizioni contrarie alla Corte costituzionale (e al ruolo che avrebbe assunto rispetto al Parlamento), come quelle di Orlando ed Esposito secondo la ricostruzione offerta da Fioravanti, 2009a, p. 21; p. 25.

che «conferma il diritto positivo, senza cedere alle comode fallaci conclusioni del positivismo giuridico» e diffonde «il senso dello Stato, senza cedere alla statolatria»¹¹⁹. Con quanto precede non vuole certo sostenersi che, tra i vari cultori, non vi fossero propensioni divergenti¹²⁰, ma la sintesi è la qualità che eccelle: scanditi tempi storici del diritto¹²¹, la Costituzione si apprezza per essere una sua «manifestazione nuova e peculiare»¹²² perché «ordina giuridicamente la società» ponendo un fascio «di principii e di regole dalla valenza squisitamente e altamente ordinativa»¹²³.

5. La proposta formulata da G. Codacci-Pisanelli in seno all'Assemblea Costituente: funzione e regolamentazione del decreto-legge.

È noto come il decreto-legge, quale fonte legale, risulti regolato dall'art. 77, ovvero «norma sulla produzione»¹²⁴. A dire il vero, però, la Costituzione non reca la formula innanzi annotata, bensì discorre – qui volendo rinfrancare la formulazione proposta dal Codacci-Pisanelli – di «provvedimenti provvisori con forza di legge». Si tratta, cioè, di un atto normativo caratterizzato da una sua forma e forza tipica¹²⁵, anche se ragioni storiche, alcune delle quali fin qui evocate, inducono a considerare tale espediente del tutto *eccezionale*, «una eventualità che dovrebbe essere rarissima»¹²⁶. Quel che sia, la formale introduzione si deve a Giuseppe Codacci-Pisanelli e ciò emerge in modo pressoché lapalissiano nelle discussioni e nelle vicende durante i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente¹²⁷ che hanno portato all'approvazione del definitivo art. 77 Cost.:

«La Commissione di LXXV, nel redigere il progetto di Costituzione da sottoporre all'assemblea plenaria, aveva deliberatamente escluso qualunque accenno alla possibilità per il Governo di emanare atti aventi forza di legge. Soprattutto i professori Mortati e Tosato ritenevano preferibile lasciare che, secondo l'esempio inglese, fosse, volta per volta, il Parlamento ad assolvere, quasi, il Governo per l'invasione compita nel settore legislativo in casi straordinari di necessità e di urgenza».¹²⁸

¹¹⁹ *Ivi*, p. 62.

¹²⁰ Fioravanti, 2009, p. 22, segnala *posizioni* divergenti collocate «propriamente sul piano della cultura giuridica».

¹²¹ Grossi, 2003, p. 50 e ss.

¹²² *Ivi*, 2003, p. 86.

¹²³ *Ivi*, 2003, p. 90; talché Barbera, 2015, p. 264, definisce «La Costituzione del '48 testo "eclettico", "inclusivo" [...]. virtualità multiple».

¹²⁴ Fresa, 1981, p. 16.

¹²⁵ Espósito, p. 881; Paladin, p. 533.

¹²⁶ Così Egidio Tosato; cfr., *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta del 17 ottobre 2017.

¹²⁷ Espósito, p. 832; Paladin, p. 49 e ss.

¹²⁸ Codacci-Pisanelli, 1980, p. 76.

È noto, infatti, come in seno alla Seconda Sottocommissione, pur nella divergenza di vedute, fosse prevalsa l’idea di escludere¹²⁹ la facoltà del Governo di emanare decreti-legge; anzi, venne approvata la proposta dell’on. Bulloni che sanciva perentoriamente nel seguente modo: «Non è consentita la decretazione d’urgenza da parte del Governo»¹³⁰. Più tardi, la dose è rincarata dall’on. Calamandrei secondo il quale «nella Costituzione non si deve parlare dei decreti-legge perché questo è un argomento pericoloso»¹³¹. Non solo. Si registra anche l’avversione di Mortati e Tosato, giustificata¹³² platealmente dal rischio di abuso nell’utilizzo e/o, comunque, nell’uso improprio. Tuttavia, il problema – nella specie della necessità quale situazione giuridicamente rilevante – resiste; ed anzi, «in sede di discussione congiunta in Assemblea [...] venne tuttavia riconosciuta l’opportunità (o meglio l’inevitabilità) di una regolazione a livello costituzionale dell’istituto»¹³³. Ed è così che, poco a poco, l’opinione di Codacci-Pisanelli si innerva di proficue argomentazioni¹³⁴ al punto da essere riconosciuta¹³⁵ nel documento formale benché contenuta, così come affermato da Meuccio Ruini nella seduta del 19 ottobre 1947, da «limiti e cautele attraverso una disciplina molto rigorosa e tale da impedire e colpire gli abusi».

Invero, come ordito di una raffinata trama, «la giustificazione teorica del contributo che G. Codacci-Pisanelli ha dato consiste nel ritenere la natura umana e la natura delle cose storiche, delle situazioni storico-sociali le quali, traslate sul piano giuridico, lo hanno poi indotto a sostenere che i due principi che devono informare il diritto sono la giustizia e la certezza, preventiva e successiva»¹³⁶. Docile contiguo al «sottofondo filosofico reagente a Tommaso d’Aquino e Giovan Battista Vico, egli – nella Commissione dei 75, prima e in Assemblea plenaria, poi – sostenne con vigore l’introduzione del decreto-legge»¹³⁷. Teoricamente avveduto, la funzione di tale strumento nell’intento del suo proponente principale si concretizza nella necessità di adeguare l’ordinamento alle repentine ed immediate evoluzioni della situazione sociale. Dunque, «mentre l’art. 74-bis, proposto da Persico, non avrebbe consentito il continuo adeguamento del diritto al fatto [...] l’emendamento presentato da Codacci-Pisanelli rende possibile tale

¹²⁹ Celotto, 1998, p. 127, nt. 52 e nt. 53.

¹³⁰ *Atti dell’Assemblea Costituente*, seduta del 21 settembre 1946.

¹³¹ *Atti dell’Assemblea Costituente*, seduta del 4 marzo 1947.

¹³² Codacci-Pisanelli, 1980, p. 76.

¹³³ Celotto, 1997, p. 128-129.

¹³⁴ Le riporta Celotto, 1997, p. 130, nt. 59 e nt. 60.

¹³⁵ *Ivi*, 1997, p. 134-135: «l’on. Codacci-Pisanelli, che proponeva un testo in tutto coincidente con quella che sarà la formulazione definitiva della locuzione costituzionale (“in casi straordinari di necessità e di urgenza”»); Tarantino, 1986, p. 25 e ss.; Pankiewicz, 1995, p. 31 e ss.

¹³⁶ Tarantino, Tondi della Mura, 2019, p. 81.

¹³⁷ *Ibidem*.

adeguamento»¹³⁸ e ciò per consentire la regolamentazione della realtà sociale; così nella seduta di giovedì 16 ottobre 1947:

«[...] Ma quel che interessa rilevare, a proposito dei decreti-legge, sono le ragioni le quali inducono molti dei nostri colleghi a ritenere che sia meglio escluderli completamente dalla nostra Costituzione. Essi dicono: i decreti-legge sono stati un mezzo di abuso; il potere esecutivo, investito della facoltà di emanare leggi, se ne è servito abusandone ed eliminando quelle garanzie che vi erano a favore dei cittadini. Dobbiamo tener presente che la situazione, in cui ci verremo a trovare dopo l'emanazione della nuova Costituzione, sarà ben diversa da quella che avevamo in precedenza, perché ci troveremo di fronte ad una costituzione modificabile, ma modificabile solo attraverso un particolare procedimento di revisione costituzionale. E, d'altra parte, lo ripeto ancora, il potere di ordinanza, vale a dire il potere di emanare decreti-legge, che intendiamo attribuire al Governo, non consente di modificare norme di carattere costituzionale. Di qui, la profonda differenza che vi sarà fra il sistema precedente ed il sistema attuale. [...] Meglio quindi fare in modo che un simile potere del Governo venga esattamente e precisamente delimitato. Quando l'esperienza storica dimostra che anche negando tale potere nelle Costituzioni, come quella anglosassone in cui praticamente è escluso, si finisce per far uso della potestà di ordinanza, è molto meglio mostrarsi aderenti alla realtà nel riconoscere simile potere al Governo, disciplinandolo in maniera sicura. D'altra parte, non si può accogliere la tesi di coloro i quali sono contrari all'ammissibilità della potestà di ordinanza del Governo in base ad una rigida e meccanica tripartizione dei poteri».

Ed ancora, premesso l'ancoraggio dell'ordinamento al principio di divisione dei poteri¹³⁹, inteso come tendenza e non in maniera assoluta, egli obietta:

«[...] Ma ritengo che dal punto di vista pratico sia necessario soffermarsi sopra la necessità dei decreti-legge. [...] L'emendamento da me proposto stabilisce però che sia stabilito un termine perentorio entro il quale i decreti-legge stessi debbono essere convertiti in legge dal Parlamento. Questo è indispensabile per evitare abusi tipo quello comunemente ricordato da tutti del decreto-legge emanato per nominare sottotenente un capo di una banda musicale della Marina. Dove fosse la necessità e l'urgenza in quel caso, certamente non si vede....[...] Ma quello che a me interessa è stabilire il principio che i decreti-legge possano essere emanati dal Governo con efficacia di leggi ordinarie, stabilire che questi decreti-legge debbano essere sottoposti ad una determinata procedura, che potrà essere fissata anche in base a quanto propone l'onorevole Crispo, il quale desidera che sia sentito il parere del Consiglio dei Ministri. Nessuna difficoltà da parte mia ad accedere a questa tesi. Ma a me interessa, soprattutto, che sia affermato il principio»¹⁴⁰.

¹³⁸ *Ivi*, p. 83.

¹³⁹ Celotto, p. 103 e ss.

¹⁴⁰ Così, ancora, Codacci-Pisanelli sempre nella seduta del 16 ottobre 1947.

Sulla base di quanto innanzi, G. Codacci-Pisanelli non retrocede rispetto all'antica convinzione di preservare la *certezza del diritto* e, pertanto, rammenta:

«L'altro principio che deve essere affermato è quello dell'automatica cessazione dell'efficacia dei decreti-legge, qualora non siano approvati, qualora non siano convertiti in legge dalle Camere entro un termine che la stessa Costituzione deve stabilire.

Secondo il mio emendamento, la conversione in legge dovrebbe avvenire immediatamente, perché trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, esso dovrebbe cessare di aver vigore, a meno che la legge in cui sia stato convertito sia pubblicata dieci giorni prima dello scadere dei sessanta giorni. [...]»¹⁴¹.

Ovviamente è ben chiara tanto l'intenzione di preservare l'uso di tale espediente fuori dai casi di necessità ed urgenza («alterando, in tal modo, l'equilibrio fra le funzioni sovrane dello Stato e riducendo il Parlamento in una posizione subalterna nella morfogenesi giuridica»¹⁴²), quanto l'importanza di garantire un certo *grado di certezza* con l'assioma dell'automatica cessazione dell'efficacia dei decreti-legge, qualora non siano approvati o qualora non siano convertiti in legge dalle Camere entro un termine indicato nella stessa Costituzione.

5.1 (segue) La «necessità» nel pensiero di G. Codacci-Pisanelli: condizione e presupposto in cui debbono ammettersi «particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica».

Le considerazioni svolte permettono di isolare, sempre dal punto di vista giuridico, il presupposto della «necessità» dal momento che tutti i Costituenti favorevoli all'inserimento del decreto-legge «si ricollegano al concetto di necessità»¹⁴³. Del resto, l'intenzione emergente non propone enumerazioni, rigide elencazioni o simil previsioni: ogni situazione storica qualificata dalla necessità (e dall'urgenza) può essere rilevante tale da porsi come condizione legittimante il ricorso del Governo alla emanazione di provvedimenti provvisori avente forza di legge. Rispetto a questo tema, il pensiero di G. Codacci-Pisanelli è alquanto nitido:

«[...] Viceversa, penso che la necessità sia uno di quei casi in cui debbono ammettersi particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica. Comunque, quello che interessa è di stabilire in questa sede l'opportunità che venga mantenuta la parola «ordinaria», di modo che il testo proposto dalla Commissione verrebbe così modificato: «In casi di straordinaria e urgente necessità il Capo dello Stato potrà emanare, con suo decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, norme aventi forza di legge ordinaria. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono immediatamente convocate e si riuniranno entro cinque giorni». Ho inoltre

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² Tarantino, Tondi della Mura, 2019, p. 83.

¹⁴³ *Ivi*, p. 85.

suggerito al Presidente l'opportunità di prevedere la sanzione dell'inefficacia. Sulla proposta fatta da un mio collega proprio ora, di aggiungere l'espressione: «i decreti-legge non hanno efficacia se non sono convertiti», osservo che questa espressione, forse, va oltre le sue stesse intenzioni, perché in tal caso i decreti-legge potrebbero essere addirittura considerati inefficaci, finché non fossero convertiti. Allora il magistrato non li applicherebbe nemmeno. D'altra parte sono soddisfatto nel vedere che, se ho fatto riflettere per tutta la notte — come ha detto il collega prima — sul problema dei decreti-legge, tuttavia non è stato inutile, perché mi pare che quelle tali sentinelle non abbiano assolto il loro disorientante compito e che quella tale signora sia riuscita a entrare in quest'Aula!»¹⁴⁴.

In precedenza, Santi Romano¹⁴⁵ aveva già chiarito la caratterizzazione della «necessità» nella «materiale e assoluta impossibilità di applicare in certe condizioni le norme che regolano la vita dello Stato e il bisogno non già di applicare le esistenti, ma di emanarne delle nuove» al punto da propugnare la «sostituzione, sia pure limitata, di nuovo diritto obiettivo al diritto obiettivo esistente»¹⁴⁶. Lo svolgimento di G. Codacci-Pisanelli, senza rinnegare il Maestro, è però differente nella sua particolarità; egli illustra — tanto lo si carpisce dai trascritti interventi in Assemblea Costituente — due premesse logico-giuridiche: i) il Governo emana decreti-legge con efficacia di legge ordinaria rispettando procedure predeterminate; ii) l'automatismo della cessazione dell'efficacia dei medesimi nell'ipotesi di mancata conversione in legge entro un termine fissato dalla Costituzione. Ne consegue, quindi, che la «necessità» tollera sì la legiferazione attraverso il decreto-legge ma «egli non ha accettato [...] che la necessità possa essere interpretata come fonte del diritto in se stessa [...] ha accettato, invece, che la necessità sia uno di quei casi in cui debbano ammettersi particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica.»¹⁴⁷. In ragione di tanto, allora, la «necessità» conosciuta dal Codacci-Pisanelli è notevolmente dilatata al punto da comprendere l'insieme di condizioni che consentono una *eccezionale* produzione giuridica¹⁴⁸.

Invero, la motivazione profonda di tal esegesi è premessa nello scritto «*Fonti di produzione e fonti di cognizione*» e, nello specifico, a pagina 235, si legge l'inciso secondo il quale:

¹⁴⁴ Codacci-Pisanelli, a conclusione dell'intervento tenuto nella seduta del 16 ottobre 1947.

¹⁴⁵ Fresa, 1981, p. 19.

¹⁴⁶ Santi Romano, 1909, p. 293.

¹⁴⁷ Tarantino, Tondi della Mura, 2019, p. 90.

¹⁴⁸ A tal proposito, successivamente, Barile, 1978, p. 317, ha sostenuto che «l'art. 77 C. quindi poggia sulla necessità come fonte prevista dal legislatore del diritto, non sulla necessità come fonte autonoma [...] La necessità è “presupposto essenziale di legittimità dell'emanazione del decreto legge” [...]» (anche Barile, Cheli, Grassi, 2011, pp. 274-275).

«Non è da pensare che la necessità, identificabile spesso come il cieco caso, produca il diritto, ma presentando fattispecie non previste dalle leggi vigenti in un dato momento imponendo una condotta cui queste non potrebbero essere applicate senza giungere a conseguenze assurde, permette di aggiungere direttamente al diritto non scritto, come fonte suprema cui ricorrevano il giudice e il giurisperito allorché la legge non era stata ancora codificata a cui deve tuttora far ricorso, quando le norme scritte o quelle consuetudinarie si dimostrino inadeguate di fronte a una determinata realtà».

Appare scontato, allora, che la «necessità» è propugnata da G. Codacci-Pisanelli come situazione rilevante, considerevole, non trascurabile¹⁴⁹. A fronte di tanto, però, nella successiva lettura (delle circostanze di necessità e urgenza) taluni ne hanno riportato – quasi con velata polemica rispetto all’astrattezza della quale si è appena detto – il grado di indeterminatezza talché «il loro significato è più facile intuire che definire»¹⁵⁰ ma comunque ammettendo «che la rilevanza specifica della necessità, prevista dall’art. 77 Cost., consiste in quella situazione di fatto nella quale l’esigenza improrogabile di determinare una modificazione dell’ordinamento giuridico, in via di formazione primaria, è tale da non essere possibile ricorrere all’ordine delle competenze normative preconstituite, e da rendere “necessitato” quell’atto derogatorio di produzione giuridica che è il decreto legge»¹⁵¹. Nessuna smentita postuma, allora: il sintagma «situazione di fatto» è, a ragion veduta, l’assioma che più si avvicina alla teorizzazione del Codacci-Pisanelli, se così postillata: non fonte ma rivelazione qualificata della giuridicità delle situazioni sociali¹⁵².

6. Ciò che resta e... ciò che più non è (quasi una conclusione).

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge l’importanza dell’impostazione pisanelliana in merito «particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica» o, sarebbe il caso di dire, sulla stessa introduzione del decreto-legge nel testo costituzionale. Infatti, malgrado i segni del tempo¹⁵³, risulta uno sforzo utile tanto per la capacità di (ri-)leggere l’esperienza giuridica dell’atto del Governo equiparato alla legge ordinaria¹⁵⁴, quanto per la possibilità di riconoscere, in chiaroscuro, talune affinità o divergenze con quanto annotato nello svolgimento del dibattito sulla produzione normativa al cospetto di accadimenti emergenziali.

¹⁴⁹ Esposito, 1934, p. 162 aveva riflettuto tra «urgente necessità del provvedere» e «urgente necessità del provvedimento».

¹⁵⁰ Fresa, 1981, p. 47.

¹⁵¹ *Ivi*, pp. 47-48.

¹⁵² Tarantino, Tondi della Mura, 2019, p. 90.

¹⁵³ Celotto, 1997; Simoncini, 2003; Di Cosimo, 2009, 89 e ss.

¹⁵⁴ Per Alberto Predieri «quando il governo “rinnova” il decreto legge dopo aver ritirato il primo all’atto della scadenza, visto l’impossibilità di giungere ad una sua conversione» si configura «una sorta di disegno di legge rinforzato a urgenze garantite».

Innanzitutto, volendo osare, allora, *cioè che resta* è innanzitutto il dato formale: l'art. 77 Cost. legato al suo principale promotore è, ancora oggi, lì saldo a prevedere l'adozione da parte del Governo di atti che concorrono con la legge ordinaria sia pure provvisoriamente e precariamente¹⁵⁵. La tenuta della disposizione costituzionale citata non è per nulla minimale; anzi, il giurista postumo può facilmente avvedersi del probabile *vulnus* – peraltro sotto molteplici sfaccettature d'ordine – che si produrrebbe laddove dovessero sopraggiungere, fosse anche casualmente, «casi straordinari» bisognevoli d'immediato intervento normativo in assenza di una previsione che ciò permetta (come l'art. 77 Cost., appunto). Tuttavia, proprio rispetto all'elemento testuale della disposizione approfondita, deve però darsi conto – quantomeno per interesse diacronico – del DDL costituzionale n. 892 avente ad oggetto la «*Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*», presentato nella XIX legislatura al Senato della Repubblica. Nella specie, a prescindere da elemento valutativo¹⁵⁶, intesa come «indispensabile» la previsione secondo la quale il Governo può intervenire tempestivamente in situazioni urgenti con provvedimenti legislativi emergenziali, si vorrebbe intervenire sul versante dell'*efficacia* giacché ritenuto «eccessivamente stringente» il termine di sessanta giorni entro il quale il Parlamento può emendare il decreto stesso. Talché la proposta avanzata si risolve nella sostituzione del primo periodo del terzo comma dell'art. 77 Cost. proponendo la seguente formulazione: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione e se la votazione finale nella Camera in cui sono stati presentati avviene oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione stessa»¹⁵⁷.

L'ardire di esporre *cioè che più non è obbliga*, in questa sede, ad una sintesi estrema. Allorché G. Codacci-Pisanelli dibatteva la sua tesi in Assemblea Costituente non poteva presagire lo svolgimento relativo ai decreti-legge. A dire il vero, infatti, fin dagli anni '70 il decreto-legge è stato via via accostato ad un «disegno di legge governativo rafforzato dalla posizione costituzionale dell'atto che ne consente l'immediata operatività»¹⁵⁸: «un'iniziativa legislativa rinforzata, quindi, la cui specialità è data dall'anticipazione degli effetti normativi e non certo dall'iter procedurale»¹⁵⁹. In special modo, la loro frequenza, pur ridimensionata dopo la nota sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale (pronuncia che ha inciso sul noto fenomeno della c.d. reiterazione¹⁶⁰), destà un certo assillo caratteristico

¹⁵⁵ Modugno, 2021, p. 189.

¹⁵⁶ Il profilo – o, sarebbe più giusto dire, i profili – riguardante la conversione è stato dibattuto («inesistenza», «inefficacia», ecc.): Ruggeri, 1996, p. 131 ss.

¹⁵⁷ Cfr., Senato della Repubblica, *Atti parlamentari*, DDL n. 892 d'iniziativa del senatore Tosato.

¹⁵⁸ Predieri, 1975, p. XX.

¹⁵⁹ *Ivi*, p. XVIII.

¹⁶⁰ Angiolini, 1997, pp. 113 e ss.

e che, nel riavvolgere il nastro della storia, presenta obiezioni affini a quelle pronunciate dai Costituenti contraddittori alla posizione assunta dal Codacci-Pisanelli. La decretazione d'urgenza laddove si scosta dalle ragioni proprie, dalla «necessità» è utilizzata non già come strumento eccezionale, bensì alla stregua di un'iniziativa legislativa rinforzata¹⁶¹. In tal senso, il risvolto più evidente discusso dalla giuspubblicistica coeva riguarda, ora come ora, l'incidenza sulla forma di governo¹⁶². Peraltro, rispetto ai presupposti, pur rinvigoriti dall'operare dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988 – richiedendo l'«indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione» unitamente ad un «contenuto [...] omogeneo e corrispondente al titolo» – la giurisprudenza costituzionale non ha mancato¹⁶³ di puntualizzare demarcazioni e frontiere. Non a caso, nella recentissima sentenza n. 146/2024 la Corte ha rimarcato che «l'autonomia politica del Governo [...] non equivale, tuttavia, all'assenza di limiti costituzionali»¹⁶⁴ e, tali confini, riguardano il decreto-legge onde voler scongiurare di «vanificare la funzione legislativa del Parlamento»¹⁶⁵. Secondo l'intendimento in parola, «[...] il Governo non può dare un'interpretazione talmente ampia dei casi straordinari di necessità ed urgenza da sostituire sistematicamente il procedimento legislativo parlamentare con il meccanismo della successione del decreto-legge e della legge di conversione»¹⁶⁶ e ciò al fine di salvaguardare tanto gli «equilibri della forma di governo» quanto «la certezza del diritto»¹⁶⁷: quest'ultima, però, non già considerata mera «aspirazione filosofica» bensì «principio di rilievo costituzionale»¹⁶⁸ al punto da essere eretta a guida orientativa dell'interpretazione della Costituzione e declinandosi, in concreto, «come esigenza di chiarezza e di univocità [...]»¹⁶⁹.

Sarebbe qui ultroneo soffermarsi sulla piaga patologica che, in generale, attanaglia la dignità¹⁷⁰ della legislazione; i problemi sono noti e le cicliche analisi¹⁷¹ specialistiche non mancano di rimarcare¹⁷²: oltre l'immediato patire «tuttavia [son convinto che] non sia stato inutile prevedere e disciplinare nella Costituzione l'emanazione dei decreti-legge»¹⁷³.

¹⁶¹ In tal senso anche Vari, 2011, p. 2.

¹⁶² Pitruzzella, 2006, p. 1 e ss.

¹⁶³ Simoncini, Longo, 2014.

¹⁶⁴ Corte cost., sent. n. 146/2024, cons. dir. §4.

¹⁶⁵ Corte cost., sent. n. 146/2024, cons. dir. §5.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Corte cost., sent. n. 146/2024, cons. dir. §8.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ *Ibidem*; ma già Corte cost., sent. 110/2023.

¹⁷⁰ Luciani, 2023, p. 114.

¹⁷¹ Modugno, 2008, p. 13 e ss.

¹⁷² Nicotra, 2024, spec. p. 1025 e ss.

¹⁷³ Codacci-Pisanelli, 1980, p. 76.

Bibliografia.

- Angiolini V., 1997: *La ‘reiterazione’ dei decreti-legge. La Corte censura i vizi del governo e difende la presunta virtù del parlamento*, in “Dir. pubbl.”, n. 1, 1997, pp. 113-121
- Barbera A., 2015: *Costituzione della Repubblica italiana* (voce), in “Enc. Dir.”, Annali, VIII, pp. 263-358
- Barile P., 1978: *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam
- Barile P., Cheli E., Grassi S. (eds.), 2011: *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam
- Bobbio N., 1960: *Teoria dell’ordinamento giuridico*, Torino, Giappichelli
- Cavallera H.A., 2014: *Codacci-Pisanelli Giuseppe*, in Conte A., Limongelli S., Vinci S. (eds.), *Avvocati e giuristi illustri salentini dal XVI al XX secolo*, Lecce, Ed. Grifo
- Cavallera H.A., 2016: *Lo stile di Codacci-Pisanelli*, in R.G. Costa (ed.), *G. Codacci-Pisanelli. Discorsi parlamentari (1949-1976)*, Lecce, Ed. Grifo
- Cavallera H.A., 2017: *L’uomo che realizzò un sogno. Codacci-Pisanelli e l’Università di Lecce*, in Palese S. (ed.), *Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianza, testi e immagini*, Galatina, Congedo Editore
- Celotto A., 1997: *L’«abuso» del decreto-legge*, vol. I, *Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica*, Padova, Cedam
- Cheli E., 1997: *Introduzione*, in Grossi P. (ed.), *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell’incontro di studio. Firenze, 26-28 settembre 1996*, Milano, Giuffrè
- Cianferotti G., 1980: *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra ottocento e novecento*, Milano, Giuffrè
- Cianferotti G., 2001: *Diritto pubblico e scienza giuridica nella seconda metà del novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 30, fasc. n. 2, pp. 741-785
- Cianferotti G., 2012: *Lo Stato nazionale e la nuova scienza del diritto pubblico*, in *Enc. Treccani*, vol. 8, pp. 315-322
- Codacci-Pisanelli A., 1900: *Scritti di diritto pubblico*, Città di Castello, Tipografia stabilimento S. Lapi
- Codacci-Pisanelli G., 1967: *Sublimità di un olocausto. Discorso commemorativo*, in A.M. Perrone (ed.), *1766-1966. Nel 2° centenario della morte di S. Pompilio M. Pirrotti delle Scuole Pie. Solenni celebrazioni centenarie*, Galatina, Editrice Salentina, pp. 98-102
- Codacci-Pisanelli G., 1977: *Indole e struttura della Congregazione Eucaristica*, in Aa. Vv., *Al Cardinale Massimo Massimi nel centesimo anniversario della nascita*, Roma, Nuova Agep

- Codacci-Pisanelli G., 1980: *I propositi del Costituente e la realtà attuale*, in Tarantino A. (ed.), *Legittimità, legalità e mutamento costituzionale*, Milano, Giuffrè
- Codacci-Pisanelli G., 1988: *Lo specifico del politico cristiano è quando la sua fede cristiana si trasforma in speranza e amore*, in *Siamo la Chiesa*, n. 1, 1988, pp. 50-58.
- Colazzo S., 2019: *Il progetto educativo di Calasanzio*, in Spedicato M., Vetrugno P.A. (eds.), *Princeps iuventutis. Giuseppe Calasanzio e la rivoluzione educativa*, Lecce, Ed. Grifo
- Confessore O., 1990: *Le origini e le istituzioni dell’Università di Lecce*, Galatina, Congedo
- Corte cost., n. 128 del 2008
- Corte cost., n. 151 del 2023
- Corte cost., n. 161 del 1995
- Corte cost., n. 171 del 2007
- Corte cost., n. 22 del 2012
- Corte cost., n. 29 del 1995
- Corte cost., n. 307 del 1983
- Corte cost., n. 360 del 1996
- Corte cost., n. 93 del 2011
- Corte cost., sent. n. 146 del 2024
- Corte cost., n. 8 del 2022
- Croce M., 2018: *La tecnica della composizione. Per una storia futura de L’Ordinamento giuridico*, in Id. (ed.), *Romano Santi. L’ordinamento giuridico*, Macerata, Quodlibet
- Cuccodoro E., 2007: *Il diritto pubblico della transizione costituzionale italiana*, Bologna, Monduzzi Editore
- D’Atena A., 2016: *Conclusioni*, in Mannella F. (ed.), *Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Di Cosimo G., 2012: *Tutto ha un limite (la Corte e il Governo legislatore)*, Roma, Aracne
- Di Majo A., 2016: *Privatisti e pubblicisti nel Novecento ed oggi. Le “stagioni” dell’incontro tra privatisti e pubblicisti*, in Mannella F. (ed.), *Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Dickmann R., 2024: *Gli eccessi della decretazione d’urgenza tra forma di governo e sistema delle fonti. (Osservazioni a margine di Corte cost., 25 luglio 2024, n. 146)*, in “federalismi.it”, 22, pp. 50-72

- Donati D., 1910: *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano, Società Editrice Libraria
- Esposito C., 1934: *La validità della legge*, Padova, Cedam.
- Esposito C., 1962: *Decreto legge*, in "Enc. dir.", vol. XI, p. 835.
- Fabrizi F., 2024: *Una sentenza necessaria per stabilire un punto di non ritorno. Corte cost. 146/2024 e l'equilibrio della forma di governo*, in "federalismi.it", 22, pp. 73-85
- Falzone V., Palermo F., Cosentino F. (eds.), 1948: *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma, Camera dei deputati
- Fioravanti M., 2009a: *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in Fioravanti M. (ed.), *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza
- Fioravanti M., 2009b: *Il costituzionalismo nella dimensione sovranazionale*, in Fioravanti M. (ed.), *Costituzionalismo. Percorsi di storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza
- Fiorvanti M., 1981: *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 10, pp. 169-219
- Fresa C., 1981: *Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi*, Padova, Cedam
- Gentile F., Grasso P.G. (eds.), 1999: *Costituzione criticata*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane
- Grisi G., 2016: *Privatisti e pubblicisti nel '900 ed oggi*, in Mannella F. (ed.), *Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Grossi P., 2000: *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860/1950*, Milano, Giuffrè
- Grossi P., 2003: *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza
- Grossi P., 2008: *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè
- Grossi P., 2011a: *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Grossi P., 2011b: *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano)*, in "Riv. trim. dir. pubbl.", LXI, 2011, p. 1 e ss.
- Grossi P., 2013: *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno*, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 3, 2013, pp. 607-627.
- Grossi P., 2015: *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza
- Ingrasso L., 2019: *Calasanzio tra storia e storiografia*, in Spedicato M., Vetrugno P.A. (eds.), *Princeps iuventutis. Giuseppe Calasanzio e la rivoluzione educativa*, Lecce, Ed. Grifo

- Laband P., 1876: *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, Tübingen
- Lanchester F., 1999: *La dottrina costituzionalistica italiana tra il 1948 ed il 1954, in Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 28, t. II, pp. 749-785
- Lippolis L., 1986: *Note Bio-bibliografiche*, in Id. (ed.), *Scritti in onore di Giuseppe Codacci-Pisanelli*, Milano, Giuffrè
- Luciani M., 2016: *Diritto costituzionale e diritto amministrativo. Brevi note*, in Mannella F. (ed.), *Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Luciani M., 2023: *Ogni cosa a suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè, Milano
- Miele G., 1987: *Stile e metodo nell'opera di Santi Romano* (1941), in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano, Giuffrè
- Modugno F. (ed.), 2021: *Diritto pubblico*, Torino, Giappichelli
- Modugno F., 2002, *Diritto pubblico generale*, Roma-Bari, Laterza
- Modugno F., 2008: *La posizione e il ruolo della legge statale nell'ordinamento italiano*, in Siclari M. (eds.), *I mutamenti della forma di governo tra modificazioni tacite e progetti di riforma*, Roma, Aracne.
- Modugno F. 1970: *L'invalidità della legge. Teoria dell'atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale*, vol. II, Milano, Giuffrè
- Morciano E., 2013-2015: «*Tutto nasconde un disegno d'amore». La pietas eucaristica di Giuseppe Codacci Pisanelli*, in Leucadia, vol. I, 2013-2015, pp. 39-61
- Morciano E., 2017: *Il credente e la sua "pietas"*, in Palese S. (ed.), *Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianza, testi e immagini*, Galatina, Congedo Editore
- Nicotra I., 2024: *Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione*, in "Consulta OnLine", 3, pp. 1023-1031
- Nuccio O., 1999: *Alfredo Codacci-Pisanelli. Atti parlamentari per "le Puglie", la "Terra d'Otranto", il "Capo di Leuca"* (1987-1925), Galatina, Torgraf
- Orlando V.E., 1940: *Diritto pubblico generale. Scritti varii coordinati in sistema* (1981-1940), Milano, Giuffrè
- Orlando V.E., 1948: *Prefazione*, in Falzone V., Palermo F., Cosentino F. (eds.), *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma, Camera dei deputati, pp. 5-8
- Osservatorio sulle riforme costituzionali (eds.), 1998: *L'eredità della Costituzione*, Roma, Ave

- Paladin L., *La formazione delle leggi. Art. 77*, in Branca (ed.), *Commentario della Costituzione*, t. II, Bologna-Roma, Zanichelli
- Palese S., 2017: *Introduzione*, in Id. (ed.), *Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianza, testi e immagini*, Galatina, Congedo Editore
- Panchiewicz W.A., 2009: *Vetus et nova. Cinquant'anni della Facoltà di Magistero e di Scienze della Formazione nell'Università salentina*, Galatina, Congedo
- Pankiewicz W.A., 1992: *Codacci-Pisanelli e la Costituente: la questione della seconda Camera*, in *Idee*, n. 21, 1992, pp. 13-32
- Pankiewicz W.A., 1995: *Codacci-Pisanelli e la Costituente*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane
- Pankiewicz W.A., 2019: *La figura di Giuseppe Codacci-Pisanelli*, in Tarantino A., Cavallera H., Peluso A. (eds.), *Giuseppe Codacci-Pisanelli. Testimonianze e attualità*, Milano, Giuffrè
- Pinelli C., 1986: *Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano*, in "Giur. cost.", p. 1879 e ss
- Pinelli C., 2012: *La costituzione di Santi Romano e i primi Maestri dell'età repubblicana*, in "Riv. it. scienze giuridiche", 3, pp. 179-225
- Pituzzella G., 2006: *Decreto-legge e forma di governo*, in Id. (2006), *L'emergenza infinita. La decretazione d'urgenza in Italia*, Macerata, Edizioni Università di Macerata
- Quadri R., 1977: *Diritto pubblico dell'economia*, Napoli, Società Editrice Napoletana
- Redi C., 2011: *Decreto-legge: strumento di legislazione "straordinariamente ordinario"?*, in "Osservatorio sulle fonti", 2, pp. 1-22
- Rocchiccioli G., 2013: *San Giuseppe Calasanzio, gli Scolopi e la scuola pensata per tutti. Quanti ecclesiastici a lezione da Galileo*, in "L'Osservatore romano", 13 gennaio 2013, p. 4
- Romano A. 2013: *Nota bio-bibliografica*, in Id., *L'ultimo Santi Romano*, Milano, Giuffrè
- Ruggeri A., 1996: *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino, Giappichelli
- Santi Romano, 1946: *L'ordinamento giuridico*, Macerata, Quodlibet
- Santi Romano, 1909: *Sui decreti-legge e sullo stadio di assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria*, in *Riv. dir. pubbl.*, pp. 251-272
- Santi Romano, 1946: *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni
- Santi Romano, 1969: *Lo Stato moderno e la sua crisi*, (1909), ora in Id., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè
- Scarascia A., 2016: *Giuseppe Codacci-Pisanelli e il progetto costituzionale sulla regione Salento*, Lecce, Ed. Grifo

- Scarascia A., 2017: *Il contributo di Giuseppe Codacci-Pisanelli alla Costituzione italiana. La disciplina della decretazione d'urgenza*, in Palese S. (ed.), *Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianza, testi e immagini*, Galatina, Congedo Editore
- Simonici A., Longo E., 2014: *Dal decreto-legge alla legge di Conversione: dal controllo potenziale al sindacato effettivo di costituzionalità*, in "Rivista AIC", 3, pp. 1-22
- Sorrentino F., 1974: *La Corte costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi*, in "Dir. soc.", p. 507 e ss.
- Tarantino A., 1976: *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., 1986: *Necessità e decreto-legge nell'Assemblea Costituente: la posizione di Giuseppe Codacci-Pisanelli*, in Id. (ed.), *Scritti in onore di Giuseppe Codacci-Pisanelli*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., 1988: *Giuseppe Codacci Pisanelli: una testimonianza*, in "Giovani realtà", 25, gen.-mar. 1988, pp. 99-103
- Tarantino A., 1990: *Sovranità e democrazia nella Costituzione italiana*, in Lippolis L. (ed.), *Costituzione e realtà attuale (1948-1988)*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., Cavallera H., Peluso A. (eds.), 2019: *Giuseppe Codacci-Pisanelli. Testimonianze e attualità*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., 2019a: *La figura di Giuseppe Codacci-Pisanelli*, in Tarantino A., Cavallera H., Peluso A. (eds.), *Giuseppe Codacci-Pisanelli. Testimonianze e attualità*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., 2019b: *Legiferazione d'urgenza: Alfredo Codacci-Pisanelli, Santi Romano e Giuseppe Codacci-Pisanelli*, in Tarantino A., Cavallera H., Peluso A. (eds.), *Giuseppe Codacci-Pisanelli. Testimonianze e attualità*, Milano, Giuffrè
- Tarantino A., Tondi della Mura V., 2019: *Il decreto-legge nell'Assemblea Costituente*, in Tarantino A., Cavallera H., Peluso A. (eds.), *Giuseppe Codacci-Pisanelli. Testimonianze e attualità*, Milano, Giuffrè
- Tarli Barbieri G., 2018: *Articolo 77*, in Clementi F., Cucololo L., Rosa F., Vigevani G.E. (eds.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Bologna, il Mulino
- Vari F., 2011: *Sulla natura della conversione del decreto-legge e sull'efficacia sanante della stessa*, in "Osservatorio delle fonti", 2, pp. 1-28

